

MODULARIO
INTERNO - 200

MOD. 11 U.C.6



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI
Servizio Polizia Amministrativa e Sociale
Divisione I - Sezione II

Roma, 3-12-1999

Prot: nr.559/C.14094.10089.D.49(9)
Rif: nr.81/12B15B Div.1^ del 2.6.1999

Oggetto: Istituto di vigilanza privata "Città di Desio" (MI)
Gestione comune di sala operativa.

ALLA PREFETTURA DI

MILANO

e, per conoscenza:

ALLE PREFETTURE

LORO-SEDI

ALLE QUESTURE

LORO-SEDI

Con la nota sopradistinta, codesta Prefettura ha fornito elementi di valutazione sulla situazione dell'istituto di vigilanza in oggetto indicato.

Per chiarezza espositiva si riassume la vicenda di cui è protagonista l'istituto in parola.

Codesta Prefettura ha autorizzato l'ente di vigilanza denominato "Città di Desio" ad attivare il servizio di teleallarme utilizzando la centrale operativa installata presso l'istituto di vigilanza "All'Ertà S.r.l.", con sede in Desio (MI) (VA)

In proposito, l'Ufficio scrivente nel sottolineare la necessità che gli istituti di vigilanza, sia per ragioni di diritto che per esigenze di controllo, operassero con proprie strutture, ha richiesto a codesta Prefettura approfonditi accertamenti volti a verificare che tra gli istituti di vigilanza in questione non si verificassero situazioni di comunione e/o contenza.

La Questura di Varese, interessata da codesto Ufficio, ha quindi accertato che gli istituti "Città di Desio" e "All'Ertà", pur condividendo la stessa centrale operativa, non danno luogo a fenomeni di comunione e/ contenza, garantendo le apparecchiature tecnologiche indipendenza gestionale.

Tale circostanza è stata poi confermata dalla Zona Telecomunicazioni Lombardia, la quale ha osservato che le caratteristiche tecniche della centrale operativa e del sistema radio utilizzati consentono di soddisfare le necessità di entrambi gli istituti mantenendo piena autonomia nei servizi.

Alla luce di quanto sopra si ritiene opportuno svolgere alcune considerazioni di carattere generale, richiamando, innanzitutto, il costante orientamento di questo Dipartimento in tema di strutture e apparecchiature tecnico-operative degli istituti di vigilanza.

In particolare è stato osservato che la vigente legislazione di pubblica sicurezza richiede al titolare della licenza di attivare nella provincia in cui è autorizzato la sede dell'ente, in cui allocare

MODULARSO
INTERNO - 1992

MOD. 8/11



Ministero dell'Interno

- 2 -

i mezzi necessari all'espletamento dell'attività di vigilanza e conservare tutta la relativa documentazione.

Tuttavia, per lo specifico servizio di teleallarme, data la particolare natura dello stesso, riconosciuta anche dal Consiglio di Stato nel parere diffuso da questo Dipartimento unitamente alla circolare nr. 10.4190.10089 D.(4)1 del 24.6.1976, è stato precisato che non necessariamente debbono essere ubicati nell'ambito della provincia tutti gli impianti destinati all'esecuzione dell'attività in parola.

E' stato quindi chiarito che i suddetti impianti, pur potendo essere ubicati in una provincia diversa da quella in cui l'istituto opera, dovevano comunque essere nella piena disponibilità del soggetto titolare dell'autorizzazione. Diversamente, infatti, non soltanto verrebbe vanificata la necessaria attività di controllo che la legge demanda all'Autorità di Pubblica Sicurezza, ma verrebbe ad essere messa anche in dubbio la sussistenza nell'interessato del requisito della capacità tecnica, di cui all'art. 136 T.U.L.P.S.

Conseguentemente, si è ritenuto possibile che un soggetto venga autorizzato a disimpegnare l'attività di vigilanza mediante teleallarme utilizzando un'apparecchiatura ubicata in una sede posta in una provincia diversa da quella nella quale lo stesso opera, purché il titolare della licenza attivi comunque in quest'ultima provincia una sede provvista dei mezzi tecnici necessari (centrale operativa, apparati radio, automezzi, ecc.) alla gestione degli interventi conseguenti alla ricezione del segnale d'allarme (invio sul posto delle g.p.g., supporto tecnico alle stesse durante l'intervento).

Premesso quanto sopra, stante la continua evoluzione tecnologica del settore ed alla luce delle verifiche tecniche svolte, non ultima quella citata della Zona TLC Lombardia, si ritiene opportuno svolgere un'ulteriore considerazione.

Laddove un istituto di vigilanza non disponga dell'apparecchiatura per la gestione tecnologica del segnale d'allarme, sembra ammissibile che tale istituto si avvalga dell'apparecchiatura - che può essere posta anche in una provincia diversa da quella in cui è autorizzato - di proprietà di un soggetto terzo, la quale riceva il segnale e, automaticamente, lo smisti alla centrale operativa dell'istituto che dovrà gestire autonomamente l'intervento di vigilanza.

Da ciò discende che all'apparato di gestione del segnale potranno essere collegate le centrali operative di più istituti, anche operanti in province diverse.

Si deve però sottolineare che affinché la gestione in comune dei segnali di allarme possa ritenersi legittimamente svolta, devono essere rispettate due condizioni:

× La prima, è che la ricezione o lo smistamento dei segnali avvenga esclusivamente in modo automatico, senza cioè l'intervento di personale all'uopo destinato.

× La seconda, è che i conseguenti interventi siano svolti esclusivamente da personale autorizzato nella provincia nella quale operano e coordinati da strutture che insistono su quel territorio.

Tanto si rappresenta quale contributo per le determinazioni di codesta Prefettura, che sarà gradito conoscere.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Boni)

VA(EI-Prof.MI-Centrale unica teleallarme)